



CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 34

Divieto di discriminazione nelle carriere militari (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5)

Lo stato giuridico del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. L'avanzamento del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Versione in vigore dal 31 maggio 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna
Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Libro	III — Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo	I — Pari opportunità nel lavoro
Capo	II — Divieti di discriminazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-34-divieto-di-discriminazione-nelle-carriere-militari-decreto/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it